

Svolgimento del processo

Il M., proprietario di un terreno coltivato, citò in giudizio la Regione Calabria perchè fosse condannata ad eseguire lavori di manutenzione ad un canale di acque pubbliche ed a risarcire i danni subiti dal suo fondo. La Regione chiamò in causa il Consorzio di bonifica della Piana di Rosarno. Intervenne nel processo il S., facendo proprie tutte le domande avanzate dal M..

Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche di Napoli rigettò la domanda del M. per difetto di legittimazione attiva (risultando che proprietario del fondo era il S.), respinse ogni domanda contro la Regione Calabria per difetto di legittimazione passiva, accolse la domanda del S. e condannò il Consorzio ad eseguire alcuni interventi sulle opere idriche ed a risarcire il danno in favore del S.. Il TSAP ha respinto l'appello principale del Consorzio, nonchè quello incidentale del S. (il quale censurava la liquidazione del danno), con sentenza che ora il Consorzio impugna per cassazione attraverso tre motivi. Rispondono con controricorso la Regione Calabria ed il S.. Quest'ultimo ha depositato memoria per l'udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 200, comma 1, lett. B, nonchè dell'art. 132 c.p.c., e art. 111 Cost., per inesistenza, contraddittorietà e mera apparenza della motivazione. Assume il ricorrente: che il presupposto per l'applicazione del principio fissato dalla sentenza S.U. n. 5394/2007, in tema di responsabilità risarcitoria da cattiva manutenzione, è che esso Consorzio abbia effettivamente esercitato tale manutenzione; che la sentenza impugnata non ha risposto al motivo di appello con cui esso Consorzio lamentava la mancanza di ogni prova circa la sua manutenzione di fatto del collettore, essendosi egli limitato a riconoscere solo che a suo tempo effettuò qualche intervento manutentivo di sostegno e regimentazione, programmato e finanziato dalla Regione; che pertanto non corrisponde al vero che esso Consorzio aveva ammesso interventi di manutenzione e di regimentazione e che tale elemento non era emerso in corso di causa.

Il motivo è infondato.

Va, anzitutto, confermato il principio già espresso da queste S.U. n. 5394 del 09/03/2007, secondo cui, qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato dal relativo obbligo, alla manutenzione di un canale assumendo così la custodia e la gestione del corso d'acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione.

Nella specie, diversamente da quanto assume il ricorrente Consorzio, la sentenza impugnata spiega con dovizia di particolari (cfr. le pagg. da 8 a 11) le ragioni sulle quali fonda il convincimento dell'avvenuta manutenzione da parte del Consorzio stesso del collettore in questione (la documentazione acquisita e l'ammissione da parte dell'ente convenuto nell'atto d'appello ed in comparsa conclusionale), aggiungendo che il danno lamentato non dipende da opere idrauliche di competenza regionale o statale, bensì dai canali artificiali destinati allo scolo delle acque realizzati nel fondo Perseo del Consorzio di Bonifica della Piana di Rosarno. Peraltro - conclude la sentenza - di tratta di canali rivestiti di cemento ed aventi le caratteristiche di tutti i collettori realizzati dai consorzi di bonifica, che servono a raccogliere le acque dei fondi per poi convergere in un altro collettore, denominato Perseo, "pacificamente riconosciuto come proprio dallo stesso ente".

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 200, comma 1, lett. B, nonchè dell'art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per inesistenza, contraddittorietà e mera apparenza della motivazione. Assume il ricorrente che la sentenza

impugnata non ha con congrua motivazione risposto ai motivi di appello in merito alla ritenuta insussistenza di un nesso causale tra la pretesa mancanza di manutenzione del canale e l'allagamento che aveva determinato il danno all'attore.

Il motivo è infondato.

Va, anzitutto, premesso che l'accertamento del nesso causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso rientra tra i compiti del giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità della Corte di cassazione, la quale, nei limiti dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è legittimata al solo controllo sull'idoneità delle ragioni addotte dal giudice del merito a fondamento della propria decisione. (Cass. 05/04/2005, n. 7086).

Nella specie le censure mosse dal ricorrente sono in parte inammissibili ed in parte infondate. Sono inammissibili laddove pongono in discussione questioni di fatto che tendono ad ottenere in sede di legittimità una nuova valutazione del merito della controversia. Sono infondate laddove censurano il vizio della motivazione.

Infatti, la sentenza impugnata, attraverso una motivazione congrua e logica e con la pedissequa ripetizione di ampi passi dell'espletata CTU (cfr. pagg. da 11 a 13), anche in questo caso spiega con estrema puntualità le ragioni per le quali il danno al fondo è da imputarsi interamente alla responsabilità del Consorzio per la cattiva manutenzione dei canali; escludendo, altresì, l'avvenuta dimostrazione di qualsiasi altra ragione d'impedimento al libero deflusso delle acque.

Il terzo motivo censura la sentenza per vizi della motivazione in ordine all'eccezione ultrapetizione della sentenza di primo grado (questa avrebbe riconosciuto per acquisto e messa a dimora delle piante una somma di gran lunga maggiore di quella chiesta dallo stesso attore). Anche questo motivo è infondato. Correttamente spiega la sentenza che l'attore, pur avendo specificato una somma risarcitoria, aveva chiesto una liquidazione equitativa del danno; ad ogni buon conto, il primo giudice nell'operare la sua liquidazione s'era riferito ad una serie di voci, finendo per liquidare così "più o meno un somma corrispondente a quella indicata dal ricorrente, sia pure sotto voci diverse".

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere ciascuna delle controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari, in favore di ciascuno dei contro ricorrenti, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2013